

Riferimento PEC: 111385

**POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REGISTRAZIONE ATTO CIRCOLO
CULTURALE SATURNIO APS**

L'atto è stato registrato al numero 6694 serie 3 Il 17/11/2020

L'EVENTUALE verifica della regolarità del bollo sarà confermata dall'ufficio al momento in cui il contribuente porterà l'originale in duplice copia (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

Resta inteso che l'atto inviato per e-mail deve comunque essere portato in originale in ufficio, una volta terminato il periodo di emergenza (ad oggi dopo il 31 gennaio 2021).

Funzionario di riferimento:

INFANTINO LUIGI

Direzione Provinciale I Torino

Ufficio Territoriale di Torino 1

C.so Bolzano, 30 – 10121 Torino

Tel. 011 194.69.111 - Fax 011 194.69.272

Mail: dp.ITorino.utTorino1@agenziaentrate.it

PEC: dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

Il Capo Area Gestione e Controllo Atti 1

Silvia Balmamion ()*

() Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcella Franco*

Firmato digitalmente (*)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



VERBALE ASSEMBLEA DEL 31 OTTOBRE 2020

Il giorno 31 ottobre 2020 alle ore 17,00 attraverso il collegamento al sito <https://us02web.zoom.us/j/81923233901> della piattaforma Zoom si è riunita l'Assemblea dei soci, debitamente convocata dal Presidente Signora Wanda Sorbilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ...OMISSIS...

2. **Modifiche e riordino generale dello Statuto per adeguamento alla normativa di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.**

3. ...OMISSIS...

4. ...OMISSIS...

Assume la presidenza del Consiglio, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente Wanda Sorbilli la quale,

premette che

- che, a seguito del DPCM dell'8 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., l'Assemblea si riunisce in videoconferenza anche in deroga di quanto previsto all'articolo 13 dello Statuto sociale;

constatato che:

- sono presenti (tutti in collegamento remoto)

i Consiglieri Signori:

- Anna Maria Mantovani – Vice Presidente
- Luigi Giachino
- Manuela Spagnolini
- Paola Curatola
- Silvana Sigillò - Segretario



- sono altresì presenti, in proprio e per delega, i soci Signori:

- Adriana Cigna
- Vito Coccioli
- Antonio Fiumara
- Francesco Fiumara
- Claudio Furci
- Erika Lux
- Giuseppe Maradini
- Mirka Corato
- Albertina Gallà
- Francesco Di Martino
- Salvatore Di Martino
- Enrica Reosto
- Roberto Fiumara

Per un totale di 14 (tredici) associati in proprio e numero 5 associati per delega su un totale di numero 21 (ventuno) associati;

-

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita invitando a fungere da segretario la Signora Silvana Sigillò.

Passando allo svolgimento del **primo argomento** posto all'ordine del giorno, il Presidente

...OMISSIS...

Il Presidente ha informato l'Ass. sul **secondo argomento** previsto dall'ordine del giorno: modifiche e riordino generale dello Statuto per



adeguamento alla normativa di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.

Sul terzo argomento :

...OMISSIS...

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

Delibera

di approvare:

1. ...OMISSIS...
2. Le modifiche e il riordino generale dello Statuto per adeguamento alla normativa di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.
3. ...OMISSIS...

...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo più nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 18,15, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Segretario ed il Presidente.



Moncalieri, 31 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

Silvana Sigillò

IL PRESIDENTE

Wanda Sorbilli

Statuto dell'Associazione "Circolo Culturale SATURNIO APS"

Art. 1) Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore **"CIRCOLO CULTURALE SATURNIO APS"**, siglabile **"CIRCOLO SATURNIO APS"**, con sede legale nel Comune di Moncalieri e di seguito indicato come APS.
2. L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2) Scopi e finalità

1. L'APS è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) diffondere e promuovere attività culturali, musicali e artistiche;
 - b) favorire l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo e alla elevazione culturale;
 - c) sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero;
 - d) stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà tra le persone;
 - e) aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare;
 - f) dare assistenza attraverso forme morali e materiali ai soci, ai loro familiari ed alla popolazione;

Art. 3) Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, l'attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS organizzerà concorsi di poesia, narrativa e musicali (quali il Premio Letterario Internazionale "Città di Moncalieri", l'European Music Competition), spettacoli teatrali, concerti musicali, corsi teatrali, musicali o artistici (in particolare, finalizzati alla valorizzazione della tradizione del fischiello - subiet a Moncalieri), convegni culturali e su argomenti di interesse generale o della cittadinanza moncalierese.
3. L'APS, su proposta del direttivo approvata dall'assemblea dei soci, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017.
4. L'APS, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere raccolte di fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

somministrazione di alimenti e bevande a carattere occasionale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5. L'APS potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi), osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
6. Le attività dell'Associazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
7. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
8. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
9. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.
10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
11. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.
12. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4) Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 dal sollecito scritto;
 - c) svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 6) Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - c) al pagamento nei termini della quota associativa

Art. 7) Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 8) Organi dell'APS

1. Sono organi dell'APS:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - d) il Presidente Onorario (eventuale);
 - e) l'Organo di Controllo (eventuale).

Art. 9) Assemblea dei Soci

A) Funzioni

1. L'Assemblea degli Soci:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Presidente Onorario e, ove necessario, il componente dell'Organo di Controllo;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione;
 - e) approva i regolamenti;
 - f) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - g) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.
4. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

6. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
7. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
8. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.
9. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, da un socio indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata al Segretario (o, in sua assenza, da un socio indicato dall'assemblea) ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.
11. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
12. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) accertamento dell'identità degli intervenuti; b) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario.

E) Maggioranze

13. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

1. È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) convocare l'Assemblea degli associati;
 - c) provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - d) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - e) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - f) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - g) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - h) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - i) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - j) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - k) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - l) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - m) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

4. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
5. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) onorabilità personale;
 - b) professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
 - c) indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.
6. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
7. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
8. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale.

C) Funzionamento

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La

- convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
10. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.
 11. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 12. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) accertamento dell'identità degli intervenuti; b) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario.
 13. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dei componenti del Consiglio Direttivo

14. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a cinque riunioni consecutive è considerato dimissionario.
15. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
16. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
17. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi di legge.

Art. 11) Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Spetta al Presidente di:
 - a) convocare, presiedere e coordinare il lavoro del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
 - d) proporre le quote associative;
 - e) indirizzare e controllare la gestione economica dell'Associazione.
3. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
5. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare il Vice Presidente a compiere i suoi compiti.
6. Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e fa le veci del Presidente, nel caso di suo impedimento o in caso di delega da parte del Presidente.

7. Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e ha il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12) Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 13) Organo di Controllo (eventuale)

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'obbligatoria nomina di un organo di controllo, esso è costituito in forma monocratica da un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Spetta all'Organo di Controllo di:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) esercitare la revisione legale dei conti;
 - d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14) Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati contenente anche il registro dei volontari;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 7.

Art. 15) Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, proventi di attività di *fund raising*, donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.
3. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

4. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d) entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017;
 - g) attività diverse esercitate, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

Art. 16) Bilancio

1. L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.
3. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 17) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 18) Norme finali

1. Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
